



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Amministrazione Provinciale dell'Aquila

SERVIZIO UNICO APPALTI SETTORE VIABILITÀ

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA ACCELERATA
	“FSCRI_RI_2-277 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI” Procedura Aperta sopra la soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per appalto di lavori.

TERMINE ULTIMO: ore 10:00 del giorno 25/05/2026

CIG: BB6F4443FA

CUP: F37H24000030001

CUI: L80002370668202502018

Delibera del CIPESS n.25 del 03/08/2023 “Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo.”

Delibera del CIPESS n. 15 del 23/04/2024 “Regione Abruzzo - Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. ”

Concessione Regione Abruzzo - Provincia dell'Aquila del 12/05/2025.

Indice generale

<u>1</u>	<u>PREMESSE.....</u>	<u>5</u>
<u>2</u>	<u>STAZIONE APPALTANTE.....</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>PROCEDURA TELEMATICA.....</u>	<u>6</u>
<u>4</u>	<u>PUBBLICITÀ.....</u>	<u>7</u>
<u>5</u>	<u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.....</u>	<u>7</u>
	<u>5.1 Documenti Di Gara.....</u>	<u>7</u>
	<u>5.2 Chiarimenti.....</u>	<u>8</u>
	<u>5.3 Comunicazioni.....</u>	<u>8</u>
<u>6</u>	<u>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</u>	<u>9</u>
<u>7</u>	<u>IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>11</u>
<u>8</u>	<u>COSTI DELLA MANODOPERA, COSTI AZIENDALI SICUREZZA, CONTRATTO COLLETTIVO.....</u>	<u>13</u>
<u>9</u>	<u>CATEGORIE DI LAVORI E QUALIFICAZIONI RICHIESTE.....</u>	<u>16</u>
<u>10</u>	<u>DURATA DELL'APPALTO, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE.....</u>	<u>18</u>
	<u>10.1 Durata dell'appalto, avvio anticipato, penali.....</u>	<u>18</u>
	<u>10.2 Premio di accelerazione.....</u>	<u>19</u>
<u>11</u>	<u>OPZIONI E RINNOVI.....</u>	<u>19</u>
<u>12</u>	<u>REVISIONE PREZZI.....</u>	<u>20</u>
<u>13</u>	<u>ANTICIPAZIONE.....</u>	<u>20</u>
<u>14</u>	<u>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....</u>	<u>20</u>
<u>15</u>	<u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>21</u>
<u>16</u>	<u>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>23</u>
	<u>16.1 Requisiti Generali.....</u>	<u>23</u>
	<u>16.2 Cause di esclusione.....</u>	<u>23</u>
	<u>16.3 Altre Cause Di Esclusione.....</u>	<u>25</u>
	<u>16.4 Self Cleaning.....</u>	<u>26</u>
	<u>16.5 Grave Illecito Professionale.....</u>	<u>27</u>
	<u>16.6 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili.....</u>	<u>27</u>
<u>17</u>	<u>REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.....</u>	<u>28</u>
	<u>17.1 Requisiti Di Idoneità Professionale.....</u>	<u>29</u>
	<u>17.2 Requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica professionale.....</u>	<u>29</u>
	<u>17.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....</u>	<u>30</u>

17.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	31
18 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	32
19 ULTERIORI REQUISITI – CLAUSOLE SOCIALI – CLAUSOLE CONTRATTUALI CAM.....	33
19.1 Clausole sociali.....	33
20 CLAUSOLE CONTRATTUALI CAM.....	35
21 AVVALIMENTO.....	35
22 SUBAPPALTO.....	37
23 GARANZIE E POLIZZE.....	38
23.1 Garanzia Provvisoria.....	38
23.2 Garanzia Definitiva.....	41
24 SOPRALLUOGO.....	42
25 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	42
26 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	43
27 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	44
28 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
29 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	47
30 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	48
30.1 Dichiarazioni integrative al DGUE.....	50
30.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	52
30.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	54
31 OFFERTA TECNICA.....	54
31.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	55
31.2 Offerta Tecnica Criterio A.....	55
31.2.1 Sub Criterio A.1 - Esperienza maturata dal concorrente in lavori analoghi.....	55
31.3 Offerta Tecnica Criterio B.....	56
31.3.1 Sub Criterio B.1 - Gestione delle lavorazioni e dei cantieri.....	56
31.3.2 Sub Criterio B.2 - Organizzazione aziendale e operativa di commessa.....	56
31.4 Offerta Tecnica Criterio C.....	57
31.4.1 Sub Criterio C.1 – Criteri Ambientali Minimi.....	57
31.4.2 Sub Criterio C.2 – Certificazione parità di genere (D. Lgs. 198/2006).....	57
31.4.3 Sub Criterio C.3 – Certificazioni in materia di sicurezza dei lavoratori: OHSAS 18001.....	57
31.4.4 Sub Criterio C.4 – Certificazioni del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 o EMAS...58	
31.4.5 Sub Criterio C.5 – Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001.....	58

31.4.6 Sub Criterio C.6 – Ottimizzazione della proposta tecnica con eventuale proposta migliorativa prestazionale e funzionale degli elementi tecnici.....	58
31.4.7 Sub Criterio C.7 – Proposta migliorativa sulla manutenzione post collaudo e sul monitoraggio	59
31.5 Indicazioni per la redazione dell’offerta tecnica.....	59
32 OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE.....	61
32.1 Offerta temporale.....	61
32.2 Offerta economica.....	62
33 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	62
33.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	63
33.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	64
33.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica temporale.....	65
33.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta economica (sub-criterio D1).	66
33.5 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta temporale (sub-criterio D2).....	66
33.6 Metodo per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.....	67
34 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, SEGGIO E COMMISSIONE GIUDICATRICE, APERTURA OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	67
35 APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	70
36 VERIFICA DELLE OFFERTE.....	70
37 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	71
38 SPESE CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI VARI.....	73
39 ACCESSO AGLI ATTI.....	74
40 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE VALUTARE SE INSERIRE.....	75
41 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	75
42 DISPOSIZIONI FINALI.....	76

1 PREMESSE

L'Appalto di cui al presente Disciplinare di Gara, si inserisce nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027 di cui alla Delibera del CIPESS n.25 del 03/08/2023 "Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo", con cui è stata disposta l'imputazione programmatica delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, Programmazione 2021-2027, in favore delle Regioni e delle Provincie Autonome ed in particolare la quota di € 1.159.879.215,28 in favore della Regione Abruzzo.

Il Programma, così come concordato nell'accordo sottoscritto con la Regione Abruzzo concessionaria del finanziamento, contiene, tra gli altri, l'intervento assegnato alla Provincia dell'Aquila, denominato "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI", appartenente alla linea di intervento - 07.01 TRASPORTO STRADALE – identificato con l'ID "FSCRI_RI_2-277" - CUP F37H24000030001, dell'importo complessivo di € 16.437.228,00, con un piano finanziario articolato sulle annualità 2025 (per € 4.000.000,00), 2026 (per € 6.000.000,00), 2027 (per € 6.000.000,00) e 2028 (per € 437.228,00).

Il presente Disciplinare di Gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia dell'Aquila (di seguito "Provincia"), per l'affidamento ad operatore economico esterno dei lavori relativi all'appalto in oggetto.

L'appalto in oggetto sarà espletato mediante procedura aperta, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, la Provincia si avvarrà della facoltà di applicazione della cosiddetta "Inversione procedimentale", pertanto si procederà all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, procedendo poi con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, nei confronti dell'operatore economico cui corrisponde la migliore offerta.

La procedura di gara deve concludersi entro 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

In fase di esecuzione lavori, l'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto al rispetto dei Criteri Ambientali minimi secondo quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica nel CAM Strade, nonché secondo quanto disposto nel Progetto Esecutivo allegato alla presente procedura. (LINK: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>).

2 STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione Provinciale dell'Aquila, Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila

Codice AUSA: 246886

CF: 80002370668

pec: urp@cert.provincia.laquila.it

Luogo di svolgimento dei lavori: Comuni di: L'Aquila, Anversa degli Abruzzi, Cansano, Pacentro, Prata d'Ansidonia, San Demetrio ne' Vestini, Castel del Monte, Capestrano, Navelli, Ofena, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Bisegna, Sante Marie (Codice NUTS: ITF11).

CIG: BB6F4443FA

CUP: F37H24000030001

CUI: L80002370668202502018

La presente procedura di appalto, afferente il richiamato progetto d'investimento "FSCRI_RI_2-277" - CUP F37H24000030001, assegnato alle competenze del Settore Viabilità della Provincia, viene gestita dal *Servizio Unico Appalti* (di seguito, "SUA"), essendo l'importo dei lavori a base d'asta superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, ai sensi dell'Art. 6 del "*Disciplinare interno Servizio Unico Appalti della Provincia dell'Aquila*", approvato con Decreto del Presidente n. 8 del 06/02/2023.

Responsabile Unico di Progetto: Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito, "RUP"), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Angela Ghizzoni, Funzionario Tecnico del Settore Viabilità della Provincia, giusta nomina avvenuta con Disposizione del Dirigente n. 4/int del 16/01/2025, e-mail: angela.ghizzoni@provincia.laquila.it

Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento: Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento (di seguito, "RPA"), ai sensi del "*Disciplinare interno Servizio Unico Appalti della Provincia dell'Aquila*", è la Dott.ssa Alessia Mincarelli, Responsabile del servizio Contratti/SUA, giusta nomina avvenuta con Disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 10757 del 17/04/2026, email: sua@provincia.laquila.it.

3 PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura, in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 3 D.Lgs 36/2023, sarà espletata interamente in modalità telematica, mediante il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito, "*Sistema*"), gestito da Net4market CSAméd S.r.l, accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila, attraverso il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 29 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel Disciplinare Telematico e nel relativo Timing di gara.

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Provincia adotterà i provvedimenti di cui all'art. 25, comma 2 del Codice.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

4 PUBBLICITÀ

Conformemente a quanto disposto degli artt. 84 e 85 del D.Lgs 36/2023 il bando di gara è pubblicato su:

- GUCE- GU Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC;
- Profilo del committente, raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia;
- Albo Pretorio on line, raggiungibile dal sito istituzionale della Provincia;
- Piattaforma di negoziazione telematica della Provincia dell'Aquila:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila

5 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

5.1 Documenti Di Gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto Esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale 118 del 21/04/2026;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Schema di Contratto;
- d) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
- e) Disciplinare telematico;
- f) Timing di gara;
- g) Verbale definitivo dei chiarimenti.

La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia, raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto o nello Schema di Contratto, prevarrà quanto previsto nel presente Disciplinare.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali minimi (CAM).

Tutta la documentazione di gara, nonché i dati contenuti nella stessa e nelle offerte presentate dai partecipanti alla procedura sono e resteranno di proprietà della Provincia dell'Aquila. I modelli allegati al presente disciplinare devono intendersi quale ausilio ai concorrenti.

Resta, in ogni caso, nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun offerente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese rispetto alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nella restante documentazione di gara.

5.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione "*Chiarimenti*", entro il termine indicato nel **TIMING DI GARA** alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*", **ossia entro le ore 10.00 del 19/05/2026**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla richiesta di chiarimento. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione "*Doc. Gara – Allegati*" (presente all'interno della scheda telematica di gara). **Tale documento costituirà parte integrante degli atti di gara.**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La Provincia utilizzerà l'ambiente denominato "*Chiarimenti*", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di richieste di chiarimenti si utilizzerà l'ambiente denominato "*Comunicazioni*", per eventuali comunicazioni ai partecipanti.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

5.3 Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, del Codice. L'indirizzo di posta elettronica non certificata è consentito solo ed esclusivamente per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri.

Si consiglia pertanto di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito nell'apposito campo della propria scheda di abilitazione alla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La Provincia utilizzerà la PEC per tutte le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, e per le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, quali:

- l'aggiudicazione;
- l'esclusione;
- la decisione di non aggiudicare l'appalto;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario nonché le comunicazioni delle sedute di gara;
- l'attivazione del soccorso istruttorio;
- il subprocedimento di verifica dell'offerta anomala;
- la richiesta di offerta migliorativa.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa anche agli operatori economici ausiliari.

6 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di manutenzione straordinaria attuabili nell'ambito del progetto di investimento "FSCRI_RI_2-277 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI" CUP: F37H24000030001, di seguito suddivise in sub-interventi afferenti le cinque aree tecniche funzionali del Settore Viabilità della Provincia:

- **Area Funzionale 1 – “Alta Valle dell'Aterno – L'Aquila – Gran Sasso (Campo Imperatore)”**
 - **Sub-intervento 1.1: SP86 “del Vasto” - Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico tra il km 5+750 e il km 5+950;**
 - **Sub-intervento 1.2: SR17BIS “della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore” dir B - Interventi di mitigazione del rischio valanghe tra il km 1+400 e 1+540;**

FSCRI_RI_2-277 - interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali CUP: F37H24000030001

Disciplinare gara – Appalto Lavori

- **Area Funzionale 2 – “Valle Peligna, Alto Sangro e Valle del Sagittario”**
 - **Sub-intervento 2.1:** SP12 “Frentana” - Interventi per la mitigazione del rischio caduta massi in tratti alterni;
 - **Sub-intervento 2.2:** SR479 “Sannite” - Interventi per la mitigazione del rischio caduta massi (tratto Anversa degli Abruzzi – Villalago);
- **Area Funzionale 3 – “Gran Sasso (Fonte Vetica) – Piana Navelli – Valle Subequana”**
 - **Sub-intervento 3.1:** SP8 “Peltuinate II Tronco” – Interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali in tratti alterni;
 - **Sub-intervento 3.2:** SP80 “di Vado di Sole” - Interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali e di protezione dalla caduta massi;
 - **Sub-intervento 3.3:** SP72 “di Capestrano” – Interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali in tratti alterni;
 - **Sub-intervento 3.4:** SP94 “del Tirino” - Interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali e di protezione dalla caduta massi in tratti alterni;
 - **Sub-intervento 3.5:** SR602 “di Forca di Penne” – Interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali e di protezione dalla caduta massi in tratti alterni;
- **Area Funzionale 4 – “Carseolano – Tagliacozzo - Valle Roveto”**
 - **Sub-intervento 4.1:** SP89 “Dorsale Palentina” – Interventi di consolidamento della sede stradale e delle scate tra il km 16+800 e il km 18+000;
- **Area Funzionale 5 – “Marsica Fucense – PNALM – Altopiano delle Rocche”**
 - **Sub-intervento 5.1:** SP17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo” - Interventi per la mitigazione del rischio caduta massi tra il km 19+500 e il km 20+100.

Le prestazioni oggetto d’appalto afferiscono al CPV 45233141-9 “*Lavori di manutenzione strade*”.

La realizzazione delle opere dovrà essere eseguita nel rispetto dei criteri minimi ambientali di cui al D.M. del 5 agosto 2024 “*Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)*”, secondo quanto descritto nella Relazione CAM facente parte del Progetto Esecutivo.

Per la descrizione dettagliata delle lavorazioni si rinvia agli elaborati del Progetto Esecutivo posto a base di gara.

Il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica preventiva, ai sensi dell’Art. 42 del D.Lgs 36/2023 nonché di validazione da parte del del RUP in data 20/04/2026.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera compiuta e conforme alle condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

FSCRI_RI_2-277 - interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali CUP: F37H24000030001

Disciplinare gara – Appalto Lavori

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, al fine di dare compiuta l'opera in appalto a regola d'arte.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, si dà atto che l'appalto non risulta suddiviso in lotti, per le seguenti motivazioni:

- tenuto conto della tipologia di lavori oggetto dell'appalto, afferenti alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, la suddivisione in lotti dell'appalto renderebbe l'esecuzione degli stessi più complessa ed economicamente più onerosa, per la necessità di coordinare più operatori economici, aggravando altresì la fase di contabilizzazione da parte della Direzione dei Lavori e quella di rendicontazione da parte della Stazione Appaltante;
- tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto, degli importi delle singole categorie di opere presenti nello stesso e della facoltà da parte degli operatori economici di partecipare in forma associata, la mancata suddivisione in lotti non comporta limitazioni al principio di promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

La procedura si svolgerà in forma accelerata. In tali circostanze, l'affidamento dei lavori oggetto del presente disciplinare risponde alla necessità di rispettare il cronoprogramma procedurale e il piano finanziario delle spese annuali dettati dall'Accordo per la Coesione, al fine di evitare i definanziamenti annuali delle risorse assegnate, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 5, dell'Accordo di cui alla Delibera del CIPSS n. 25 del 03/08/2023.

Per la presente gara non sono previsti sopralluoghi. La presa visione dei luoghi è attestata dall'operatore economico offerente sotto personale responsabilità.

7 IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 11.283.477,32, (undicimilioniduecentottantatremilaquattrocentosettantasette/32) al netto dell'IVA di legge, secondo quanto meglio specificato nelle seguenti tabelle:

TABELLA 1	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	IMPORTO

FSCRI_RI_2-277 - interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali CUP: F37H24000030001

Disciplinare gara – Appalto Lavori

1) Importo Lavori soggetto a ribasso	€ 11.112.006,65
1a) di cui ONERI AZIENDALI DI SICUREZZA	€ 223.783,19
1b) di cui COSTI PER MANODOPERA	€ 2.092.714,03
TOTALE	€ 11.112.006,65

TABELLA 2	
COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO
2) Costi sicurezza per attuazione PSC	€ 171.470,67
TOTALE	€ 171.470,67

TABELLA 3	
IMPORTO LAVORI BASE GARA	IMPORTO
3) Importo totale appalto Importo Lavori (1) + Costi PSC (2)	€ 11.283.477,32
TOTALE	€ 11.283.477,32

L'importo dei lavori è desunto dal computo metrico del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'aggiornamento 2025 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 30.12.2024, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 2 del 15/01/2025. Per quelle lavorazioni per le quali non è stato possibile reperire specifica voce nel prezzario regionale vigente, sono state eseguite analisi dei prezzi oppure si è fatto ricorso ai seguenti prezzari di riferimento: Prezzario Assorocchia 2025, Prezzario Regionale Marche 2025, Prezzario Provincia Autonoma di Trento 2025, Prezzario ANAS Nuove Costruzioni e Manutenzione Programmata 2025.

L'importo dei lavori dei singoli sub interventi è stato riportato nella seguente tabella:

TABELLA 4			
SUB INTERVENTO	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	COSTI ATTUAZIONE PSC NON SOGGETTI A RIBASSO	LAVORI BASE GARA
SUB-INTERVENTO 1.1	€ 813.212,09	€ 1.537,47	€ 814.749,56
SUB-INTERVENTO 1.2	€ 289.534,15	€ 8.948,37	€ 298.482,52
SUB-INTERVENTO 2.1	€ 1.948.658,38	€ 26.131,44	€ 1.974.789,82
SUB-INTERVENTO 2.2	€ 1.220.652,78	€ 14.931,63	€ 1.235.584,41

FSCRI_RI_2-277 - interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali CUP: F37H24000030001

Disciplinare gara – Appalto Lavori

SUB-INTERVENTO 3.1	€ 490.520,39	€ 14.370,67	€ 504.891,06
SUB-INTERVENTO 3.2	€ 1.234.008,65	€ 38.019,73	€ 1.272.028,38
SUB-INTERVENTO 3.3	€ 461.766,93	€ 14.926,87	€ 476.693,80
SUB-INTERVENTO 3.4	€ 759.871,04	€ 20.008,41	€ 779.879,45
SUB-INTERVENTO 3.5	€ 656.057,36	€ 20.899,20	€ 676.956,56
SUB-INTERVENTO 4.1	€ 1.800.956,20	€ 3.507,27	€ 1.804.463,47
SUB-INTERVENTO 5.1	€ 1.436.768,68	€ 8.189,61	€ 1.444.958,29
TOTALE	€ 11.112.006,65	€ 171.470,67	€ 11.283.477,32

Il contratto è stipulato interamente “a misura” secondo la definizione di cui all’art. 18 comma 1, del Codice, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto disposto dall’art. 17, comma 5, del Codice.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 120 del Codice e le condizioni previste nel Capitolato Speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche durante il periodo di efficacia, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del Codice.

8 COSTI DELLA MANODOPERA, COSTI AZIENDALI SICUREZZA, CONTRATTO COLLETTIVO

Costo della manodopera: Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l’incidenza del costo della manodopera, sull’importo posto a base d’asta del presente appalto, risulta stimata nella misura del **18,55 %**, pari a **€ 2.092.714,05**, come si evince nell’elaborato relativo (*H4.SI4.1.T2502.Stima dei costi della manodopera*) del progetto esecutivo.

Ai sensi dell’Art. 41 comma 13 del Codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso; tuttavia, in considerazione del fatto che il medesimo Art. 41 comma 13 prevede altresì che: “*Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso*

complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”, che inoltre ai sensi dell'Art. 108, comma 9 del richiamato decreto “*Nell'offerta economica, l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro....*”, **l'importo assoggettato a ribasso e su cui il Concorrente formulerà la propria offerta economica, comprende i costi della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori** (Parere 2505 del 17 aprile 2024 del Servizio Supporto Giuridico MIT e il Parere di Precontenzioso ANAC 174 del 10/4/2024).

Resta inteso che nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione ai sensi dell'Art. 110 comma 2 del Codice.

La Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a confrontare i costi della manodopera stimati nel progetto esecutivo dei lavori, con i costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dal Concorrente: laddove siano stati dichiarati costi inferiori a quelli predeterminati, il Concorrente dovrà, a pena di esclusione, giustificare gli stessi, ai sensi dell'Art. 110 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'Art. 110 comma 4 del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Costi aziendali sicurezza: L'incidenza degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, risulta stimata nella misura di 1,98 % , pari a € 223.783,19, come si evince nell'elaborato relativo del progetto esecutivo.

Contratto collettivo applicabile: Ai sensi del combinato disposto dell'Art. 11, commi 1 e 2 e dell'Art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire nonché di criteri e della modalità definiti nell'Allegato I.01 al Codice, si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono quelli del settore EDILE.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2, lett.a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO 2025 corrispondente alle attività economiche prevalenti sono i seguenti: 42.11.00 “*Costruzioni di strade ed autostrade*”.

Il Concorrente, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Codice, può indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.

In tal caso, ai sensi dell'art. 11 comma 4, del Codice, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la

dichiarazione di equivalenza delle tutele, in conformità all'Allegato I.01 del Codice. La dichiarazione sarà verificata anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Nell'ipotesi venga presentata la dichiarazione di equivalenza delle tutele, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nel presente Disciplinare, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzi:

- ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Allegato I.01 al Codice, l'equivalenza economica dei contratti, in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - elemento Distinto della Retribuzione – EDR;
 - eventuali mensilità aggiuntive;
 - eventuali ulteriori indennità previste.

- ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Allegato I.01 al Codice, l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti, in relazione ai seguenti parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare;
 - clausole elastiche relative a lavoro parziale;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi;
 - disciplina compensativa delle ex festività soppresse;
 - durata del periodo di prova;
 - durata del periodo di preavviso;
 - durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
 - disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
 - disciplina relativa alla maternità ed alle indennità previste per astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
 - monte ore di permessi retribuiti;
 - disciplina relativa bilateralità;
 - previdenza integrativa;
 - sanità integrativa.

La stazione appaltante, secondo quanto dettato all'art. 4, comma 4 dell'Allegato I.01 al Codice, può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della

retribuzione globale annua sopra richiamate, risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel presente Disciplinare e quando gli scostamenti rispetto ai parametri dell'art. 4, comma 3 dell'Allegato I.01 del Codice sono marginali.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto. In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

9 CATEGORIE DI LAVORI E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

Le categorie di lavori previste nell'appalto sono le seguenti:

TABELLA 5						
CATEGORIA		CLASSIFICA	IMPORTO	ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	INCIDENZA
OS 12-B	BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI	VI	€ 6.138.472,47	€ 94.723,48	€ 6.233.195,96	55,24 %
OG 3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE. METROPOLITANE	IV	€ 1.961.481,28	€ 30.267,85	€ 1.991.749,13	17,65 %
OS 12-A	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	IV	€ 1.603.898,55	€ 24.749,95	€ 1.628.648,50	14,43 %
OS 21	OPERE STRUTTURE SPECIALI	III bis	€ 1.385.424,69	€ 21.378,65	€ 1.406.803,34	12,47 %
OS10	SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	I	€ 22.729,66	€ 350,74	€ 23.080,40	0,2%
TOTALE			€ 11.112.006,65	€ 171.470,67	€ 11.283.477,32	100,00 %

Come si evince dalla "Tabella 5", la categoria OS12-B è la categoria prevalente, per un importo, comprensivo dei costi della sicurezza, pari ad € 6.233.195,96.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico **deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:**

- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente **OG12-B classifica VI o superiore**. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile **OG3 classifica IV o superiore**. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile **OS12-A classifica IV o superiore**. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile **OS21 classifica III bis o superiore**. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- qualificazione art 28 comma 1 Allegato II 12 D.Lgs. 36/2023 che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile OS 10 per importi almeno pari a quelli della categoria stessa o, alternativamente, attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile OS 10 classifica I o superiore. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 2 – All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

In merito al **subappalto** si specifica quanto segue:

- per la categoria prevalente OS12-B, ai sensi dell'Art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto non può superare la quota del 49,99 %, non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- per le categorie scorporabili non vi sono limiti al ricorso al subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'Art. 119, comma 4, lett. c) del D.Lgs 36/2023. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: Per quelle categorie a qualificazione obbligatoria, scorporabili, non possedute, il concorrente singolo è tenuto a dare espressa indicazione in sede di gara della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi e a specificarne **la categoria e la percentuale**.

La mancata espressa dichiarazione con indicazione della necessità di ricorrere al subappalto, per le categorie scorporabili non possedute, renderà inutilizzabile l'istituto non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio e pertanto è CAUSA DI ESCLUSIONE per difetto di qualificazione.

DIVIETO DI SUBAPPALTO A CASCATA. Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10 DURATA DELL'APPALTO, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

10.1 Durata dell'appalto, avvio anticipato, penali

La durata è determinata in **825 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

La durata contrattuale sarà determinata sulla base del ribasso temporale offerto dal concorrente aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, la Stazione appaltante si riserva, per motivate ragioni, di dare avvio anticipato alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto nelle ipotesi di cui al richiamato comma 9.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale **pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto**, ai sensi dell'articolo 24 del Capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del precedente capoverso, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 25 del Capitolato Speciale d'Appalto; la penale di cui al precedente capoverso, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al precedente capoverso, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni di cui agli articoli 22 e 23 del Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, la Stazione appaltante si riserva, per motivate ragioni, di dare avvio anticipato alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto nelle ipotesi di cui al richiamato comma 9.

10.2 Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, formulazione vigente, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nel contratto, viene riconosciuto, a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, un premio di accelerazione commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Tale premio sarà riconosciuto secondo i criteri di seguito riportati:

- **fino a 15 gg naturali e consecutivi di anticipo** rispetto al termine di ultimazione contrattuale, viene riconosciuto un premio pari allo 0,05 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di anticipo;
- **da 16 gg e fino a 30 gg naturali e consecutivi di anticipo** rispetto al termine di ultimazione contrattuale, verrà riconosciuto un premio pari allo 0,08 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di anticipo;
- **oltre i 30 gg naturali e consecutivi**, verrà riconosciuto un premio pari allo 0,1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di anticipo.

L'importo complessivo del premio non può in ogni caso superare **€ 100.000,00**.

L'eventuale premio di accelerazione sarà corrisposto solo a seguito delle operazioni di collaudo, in caso di esito positivo dello stesso, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte, sotto ogni profilo, e che risultino essere state rispettate e garantite e le condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori impiegati, anche in subappalto

La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei suddetti criteri, anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Lo stesso è computato dalla data originariamente prevista nel contratto. Il Direttore Lavori certificherà la conclusione anticipata dei lavori.

11 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni o rinnovi.

12 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 36/2023 è ammessa la revisione dei prezzi. La variazione è ammessa a condizione che non apporti modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, comunque in misura pari all' 90% del valore eccedente la variazione del 3 applicata alle prestazioni ancora da eseguire, nel limite delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 60 richiamato.

È esclusa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si applica quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto.

13 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'Art. 125 comma 1 del Codice è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

Potrà essere autorizzato compatibilmente con le risorse annuali disponibili per lo specifico intervento, un incremento dell'anticipazione fino al 30% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'Art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

14 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall'art. 120 del Codice, con le modalità esplicitate dall'Allegato II. 14 allo stesso, la facoltà di ridurre o aumentare le attività del Capitolato e di modificare l'oggetto del contratto di appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120 comma 9, del Codice, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste (vedi Parere Supporto Giuridico MIT 3116 del 6/12/2024). In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, comprensivo del quinto d'obbligo e dell'eventuale premio di accelerazione, come di seguito dettagliato nella "Tabella 6", risulta essere pari ad € 13.640.172,78 IVA esclusa:

TABELLA 6	
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 11.283.477,32
IMPORTO MASSIMO DEL QUINTO D'OBBLIGO, IN CASO DI VARIAZIONI IN AUMENTO	€ 2.256.695,46
IMPORTO MASSIMO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE	€ 100.000,00
VALORE GLOBALE STIMATO APPALTO	€ 13.640.172,78

15 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, gli Operatori Economici di cui all'art. 65 del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice e quelle ivi richiamate.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Nel caso in cui le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e sempre che l'impresa in concordato sia stata già ammessa al concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice.

16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

16.1 Requisiti Generali

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE 2.0**), secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 262 del 20/6/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.

16.2 Cause di esclusione

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'Art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari (ex artt. 65, comma 2, lett. e) e f) del Codice), tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 94 del Codice è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Tenuto conto di quanto previsto nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'Art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

1. membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
2. membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
3. membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
4. altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);

5. altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
6. altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'Art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'Art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'Art. 94 del Codice, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'Art. 179, comma 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B.) L'elencazione dei soggetti di cui all'Art. 94, comma 3 del Codice deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'Art.94 commi 1 e 2 del Codice resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato Art. 94, comma 3.

Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 94, comma 6 del Codice, è escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del Codice. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'Art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'Art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui all'Art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di disciplina dell'esclusione.

16.3 Altre Cause Di Esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del Codice, l'Operatore economico **può essere escluso** dalla partecipazione alla procedura di gara se la Stazione Appaltante ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al Codice. La gravità andrà valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.

Tale disciplina non si applica quando l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni" COM (2017) 572 final. del 3 ottobre 2017).

La Stazione appaltante si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

16.4 Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE elettronico e nella dichiarazione integrativa la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

16.5 Grave Illecito Professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 98 del Codice, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del Codice (illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato Art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno degli elementi di cui al comma 3 dell'Art. 98 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 98, commi 4 e 5 del Codice:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato Art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato Art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3).

16.6 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 97 del Codice e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato Art. 97 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

(a) in sede di presentazione dell'offerta:

- ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
- ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

(b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'Art. 96 del Codice, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 dello stesso o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'Art. 97 del Codice si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

17 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti speciali previsti nei commi seguenti ai sensi dell'art 100, comma 1, del Codice, ovvero:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ai sensi dell'art. 99 del Codice, come modificato e integrato dal D.lgs. 209/2024, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis del predetto art. 99.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Al fine di facilitare il più possibile l'utilizzo del FVOE, nella sua nuova versione 2.0, l'ANAC ha predisposto un apposito manuale per l'operatore economico, disponibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+2.0+-+Manuale+utente+per+Operatore+Economico.pdf/b39bbb4a-d4dc-91f1-d168-e2c0b0f9d367?t=1707303464143>

17.1 Requisiti Di Idoneità Professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia deve essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3.

17.2 Requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 100, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso di:

- attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS12-B - classifica VI o superiore;
- attestazione di qualificazione SOA nella categoria scorporabile OG3 - classifica IV o superiore;
- attestazione di qualificazione SOA nella categoria scorporabile OS12A - classifica IV o superiore;
- attestazione di qualificazione SOA nella categoria scorporabile OS21 - classifica III bis o superiore;
- qualificazione ai sensi dell'art. 28 comma 1 Allegato II 12 del Codice o attestazione di qualificazione SOA nelle categorie OS 10 classifica I o superiore;

Ai sensi dell'Art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di

FSCRI_RI_2-277 - interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali CUP: F37H24000030001

Disciplinare gara – Appalto Lavori

capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Per l'incremento premiale vale quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato II.12 del Codice: *“la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”*.

La categoria OS12-B *“Barriere paramassi, fermaneve e simili”*, a qualificazione obbligatoria, è la categoria prevalente.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG3, OS12-A, OS21, OS10 a qualificazione obbligatoria, diversa da quella della categoria prevalente OS12-B, sono scorporabili e possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo le condizioni dell'art. 119 del Codice.

Qualora l'operatore non sia in possesso di idonea qualificazione per le predette categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, dovrà ricorrere al subappalto “qualificante” o “necessario”, in cui è obbligato a fare affidamento sui requisiti di una impresa subappaltatrice in possesso di idonea qualificazione all'atto della presentazione dell'offerta. In tal caso l'operatore economico deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OS12-B, per l'intero importo dell'appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 D. Lgs. 81/2008, le imprese sprovviste di attestazione SOA in classifica inferiore alla terza ed i lavoratori autonomi, comunque coinvolti nell'appalto, ad eccezione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti al possesso della **“patente a crediti”** con dotazione di crediti pari o superiore a quindici crediti. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE riconosciuto secondo la legge italiana. Il possesso della patente o del documento equivalente è autocertificato secondo le disposizioni del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori che non possiedono la qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare

complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

17.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti speciali di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

Il requisito di cui al punto 17.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 17.2, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziate determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 dell'art. 68 del Codice, trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

17.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti speciali di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 17.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

I requisiti di capacità tecnica professionali per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- se il consorzio esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti

e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 67 del Codice, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

18 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto paragrafo precedente. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi mediante FVOE.

Ai sensi dell'Art. 99 del Codice la documentazione comprovante il possesso requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103, per la

partecipazione alla presente procedura, deve essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), gestita dall'ANAC, presso la quale è istituito il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'Art. 24 del D.Lgs. 36/2023. L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE e ad inserire nello stesso i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'Art. 70 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali sono accertati dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera d'Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Secondo quanto disposto dall'Art.99 comma 3-bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

19 ULTERIORI REQUISITI – CLAUSOLE SOCIALI – CLAUSOLE CONTRATTUALI CAM

Il concorrente dichiara, nella domanda di partecipazione alla gara, di impegnarsi a presentare idonea documentazione a comprova del rispetto delle clausole di cui al presente paragrafo, nei modi e nei tempi previsti dalla norma.

19.1 Clausole sociali

Ai sensi dell'art. 102 del Codice l'operatore economico, partecipando alla gara, si impegna a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore applicabili, secondo quanto previsto dall'art. 11 del codice (vedi capitolo 7 del presente Disciplinare) nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico indica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alle lett. a), b) e c).

In ogni caso, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in caso di aggiudicazione e nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del contratto, dovessero essere necessarie nuove assunzioni, il concorrente si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età).

Considerata la natura dei lavori oggetto di affidamento e che nel settore edile il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, la stazione appaltante non prevede l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% dell'occupazione femminile .

Ferma la necessità di rispettare le modalità sopra indicate, resta salva la possibilità per l'operatore di indicare ulteriori modalità per adempiere agli impegni di cui all'art. 102 del codice.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2bis e dell'art. 1 comma 1 dell'allegato II.3 del Codice (vedi anche Supporto Giuridico MIT 3337 del 3/4/2025), gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, producono, al momento della presentazione della domanda, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2bis e dell'art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 del Codice (vedi anche Supporto Giuridico MIT 3337 del 3/4/2025), gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 1 comma 6 All. II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2bis e dell'art. 1 comma 3 dell'allegato II.3 del Codice (vedi anche Supporto Giuridico MIT 3337 del 3/4/2025), gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 1 comma 6 All. II.3 D. Lgs. 36/2023, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17 della legge 68/1999, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 68/1999.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 6 All. II.3 del Codice, gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e non superiore a 50 e che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di precedente contratto d'appalto la relazione di genere di cui all'art. 1 comma 2 All. II.3 del Codice, non possono partecipare alla procedura di affidamento, in forma singola ovvero in raggruppamento.

20 CLAUSOLE CONTRATTUALI CAM

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice, l'aggiudicatario è tenuto, in fase di esecuzione, a rispettare, oltre alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e alla restante documentazione di progetto, le "Clausole contrattuali per le gare di lavori delle infrastrutture stradali" di cui al paragrafo 3.1 del DM 5 agosto 2024 n. 256 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, recante : "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali", nonché le ulteriori clausole contrattuali CAM applicabili alle opere oggetto d'appalto.

21 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 17 del presente Disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla camera di commercio.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 16 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 17, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente produce a sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - ✓ alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - ✓ all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 8 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario **nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

22 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119 del Codice e delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.

Nell'ipotesi in cui l'Operatore economico non intenda eseguire direttamente le prestazioni di cui sopra, dovrà dichiarare necessariamente la volontà di subappaltare tali prestazioni nel proprio **DGUE nella dedicata, e ove richiesto dalla documentazione di gara**. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, secondo cui: *“Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente...”* non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OS 12-B, che sarà subappaltabile nel limite del 49,99% ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione.

Le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria sono tutte subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Qualora l'Operatore economico non sia in possesso di idonea qualificazione per le predette categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, dovrà ricorrere al subappalto “qualificante” o “necessario”, in cui è obbligato a fare affidamento sui requisiti di una o più imprese subappaltatrici all'atto di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'impresa debba ricorrere al subappalto “necessario”, questa, a pena di esclusione deve espressamente manifestare in sede di gara tale sua volontà, indicando specificatamente le opere che si intendono subappaltare a titolo di subappalto necessario.

Nel caso sopra indicato, l'Operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà possedere, **a pena di esclusione**, la qualificazione nella categoria prevalente OS 12-B per una classifica che copra l'intero importo dei lavori ovvero alla somma dell'importo della **categoria prevalente e degli importi delle categorie scorporabili non possedute**.

In ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nonché di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro in virtù delle interferenze che potrebbero presentarsi, **non è consentito il subappalto a “cascata”**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, gli eventuali contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi

riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2 bis.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola l'appalto, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

L'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice.

23 GARANZIE E POLIZZE

23.1 Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione e salvo quanto disposto dall'Art. 101 comma 1 lettera a) del Codice, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, ovvero pari a € **225.669,55**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a) La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della Provincia dell'Aquila gestito dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA, IBAN: IT 11 V 03069 03603 100000046210;
- b) La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

FSCRI_RI_2-277 - interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali CUP: F37H24000030001

Disciplinare gara – Appalto Lavori

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - e.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - e.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - e.3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50 % in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi individuati nell'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, o le imprese retiste se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi stabili se il medesimo consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

FSCRI_RI_2-277 - interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali CUP: F37H24000030001

Disciplinare gara – Appalto Lavori

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

23.2 Garanzia Definitiva

L'Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà produrre una garanzia definitiva costituita conformemente alle disposizioni di cui all'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del medesimo Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte della Provincia che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'Art. 117 comma 2, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, che la Provincia abbia sostenuto o debba sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi degli art. 117 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Quanto sopra si applica, per quanto compatibile, ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

Secondo quanto previsto dall'articolo 117 del Codice, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con importo della somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

La richiamata polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% dell'importo assicurato per le opere, con un minimo di € 2.500.000,00.

24 SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio.

25 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00**, secondo le modalità di cui alla *Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2026* (disponibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

26 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA”, ossia entro le **ore 10:00 del giorno 25/05/2026**, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Offerta economica”

Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti, scaricabili nella sezione dedicata alla gara raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila all'interno della sezione "Doc. di gara", concernente la presente procedura di gara.

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form predisposto sulla piattaforma del Sistema alla sezione denominata "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella sezione della Documentazione Amministrativa di cui al successivo paragrafo 28.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento dopo le ore **10:00 del giorno 25/05/2026**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la **Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.**

Il mancato riscontro alla richiesta della Provincia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

27 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **è sanabile solo** se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Con riferimento a documenti digitali, la validazione temporale finalizzata all'opponibilità a terzi del documento informatico può essere fornita mediante generazione e applicazione di una marcatura temporale alla relativa impronta. Il riferimento temporale può, altresì, essere ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del CAD;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva **sono sanabili**.

Ai fini della sanatoria la Provincia assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Provincia procede **all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le mere irregolarità formali, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i.

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico.

28 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema, secondo le modalità stabilite all’art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica*” del Disciplinare Telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente atto, secondo il seguente schema riepilogativo:

- 1) **Domanda di partecipazione**, redatta secondo il Modello “*Istanza di partecipazione*” (modello All. 1), contenente le dichiarazioni integrative e sui requisiti di partecipazione;
- 2) **Dichiarazioni integrative e sui requisiti di partecipazione (modello All. 1a da compilare a cura di ogni operatore partecipante)**;
- 3) Procure o dichiarazioni sostitutive (eventuale);
- 4) Quietanza pagamento imposta di bollo del del valore di € 16,00 (fac simile F24 elide - All. 2);
- 5) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice, redatta secondo il modello “Soggetti art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023” (modello All.3);
- 6) Dichiarazioni sostitutiva soggetto ausiliario (eventuale) – (modello All. 4);
- 7) Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario o altra documentazione per i soggetti associati (eventuale);
- 8) D.G.U.E.;
- 9) Garanzia provvisoria;
- 10) Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (eventuale);
- 11) Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 12) Patto di Integrità (All. 5);
- 13) Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (modello All. 6);
- 14) Modello assunzione obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari (modello All.7);
- 15) Dichiarazioni CAM (modello All.8);
- 16) Attestazioni SOA;
- 17) Attestazione relativa “patente a crediti” (eventuale);
- 18) Dichiarazione ai fini del concordato preventivo (eventuale);
- 19) (operatori che impiegano più di 50 dipendenti) Copia ultimo rapporto periodoco sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanza sindacali ed ai consiglieri regionali di parità (eventuale);
- 20) Altra documentazione amministrativa (eventuale).

La sottoscrizione digitale della documentazione da presentare in gara rende superflua e non necessaria l'allegazione della copia digitale del documento di identità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta secondo le modalità di cui al seguente paragrafo 29.

In caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere allegata alla documentazione amministrativa, la copia conforme all'originale della PROCURA, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Per la quietanza di pagamento pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00, si precisa che il versamento, deve avvenire con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), secondo le modalità ed utilizzando i codici indicati nella Risoluzione n. 37/E del 28/06/2023, che per semplicità si riportano di seguito:

Nella sezione "CONTRIBUENTE": ai campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; al campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante "80002370668", unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "codice identificativo";

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", ai campi "codice ufficio" e "codice atto", non deve essere inserito alcun valore; al campo "tipo", la lettera "R", al campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG: BB6F4443FA), al campo "codice", il codice tributo 1573 ed campo "anno di riferimento" l'anno di stipula del contratto 2025, nel formato "AAAA".

La dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice (modello All.3), il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila (modello All.5), il Modello per l'Assunzione degli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari (modello All.7) e l'Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (modello All. 6) devono essere compilate e sottoscritte dal legale rappresentante di ogni operatore partecipante; in caso di partecipazione in forma associata, le richiamate dichiarazioni devono essere compilate e sottoscritte per ognuno dei componenti facenti parte del raggruppamento.

29 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello **Allegato All. 1 al presente Disciplinare**.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- **nel caso di partecipazione in forma singola**, dal Rappresentante Legale dell'operatore economico;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti**, dal Rappresentante Legale dell'operatore economico mandatario/capogruppo;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- **nel caso di aggregazioni di rete:**
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)**, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

30 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono, compila il DGUE riprodotto nella sezione DGUE della procedura sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara Amministrativa*, nelle modalità previste dall'Art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica*”.

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- **nel caso di raggruppamenti temporanei**, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **nel caso di aggregazione di rete**, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- **nel caso di consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si richiama quanto segue:

- In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente indica nella sezione C della parte II del DGUE la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;

In caso di operatori cooptati di cui all'art. 68, comma 12 del Codice, il DGUE dell'operatore cooptato.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), si consiglia di utilizzare *l'apposito modello All. 4 al presente Disciplinare*.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione dei relativi campi della sezione D della parte II.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 16 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e l'inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- *in caso di impresa individuale*: titolare e direttore tecnico;
- *in caso di società in nome collettivo*: socio amministratore e direttore tecnico;
- *in caso di società in accomandita semplice*: soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio*: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D.Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), da parte dei predetti soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure facendo riferimento ai soggetti definiti e identificati nella richiamata "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, (modello All.3) ovvero indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), come meglio dettagliato nel paragrafo seguente, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione

dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 13.1. del presente disciplinare di gara;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 13.4 del presente disciplinare di gara;
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 13.3. del presente disciplinare di gara;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

30.1 Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rende ulteriori dichiarazioni, ai sensi dell'art. 95 e 96 del Codice. In particolare:

1. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti.

2. ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti nei termini indicati:

- **nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:**
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

30.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Gli operatori che partecipano in forma associata allegano altresì nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa le dichiarazioni e/o la documentazione di cui al presente paragrafo sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 29.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale delle singole categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale delle singole categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale delle singole categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese:

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori, ovvero la percentuale delle singole categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori ovvero la percentuale delle singole categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

3. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori, ovvero della percentuale delle singole categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le categorie di lavori, ovvero la percentuale delle singole categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

30.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella domanda di partecipazione, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare. Qualora l'impresa in concordato preventivo concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese dovrà, altresì, dichiarare che le altre imprese

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

31 OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), **a pena di esclusione**, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica*” del Disciplinare telematico, l'offerta tecnica, corredata secondo quanto previsto al presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta**, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 29.

Nell'offerta tecnica non deve risultare, **pena l'immediata esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto dell'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica di seguito descritta, pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice e deve contenere i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di al paragrafo 29.

31.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

I documenti che compongono l'Offerta tecnica fanno riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OPERATORE ECONOMICO
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
C	CRITERI PREMIALI

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla commissione giudicatrice con riferimento ai criteri di valutazione ed ai sub criteri di seguito indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

Non sono ammessi altri allegati. Gli allegati non richiesti non saranno oggetto di valutazione.

31.2 Offerta Tecnica Criterio A

31.2.1 Sub Criterio A.1 - Esperienza maturata dal concorrente in lavori analoghi

Con il sub criterio **A.1**), la Stazione Appaltante intende valutare l'esperienza maturata dal concorrente nell'esecuzione di lavori analoghi conclusi. Saranno valutate le esperienze maturate dal concorrente nell'esecuzione di lavori conclusi riguardanti la messa in sicurezza e l'adeguamento di strade e versanti, con particolare riferimento a barriere paramassi, fermaneve e simili, barriere di sicurezza e opere strutturali speciali, necessarie per garantire la stabilità e la sicurezza delle costruzioni e delle infrastrutture su terreni non idonei.

Il concorrente dovrà dimostrare di aver raggiunto un livello significativo di esperienza e competenza in relazione ad un massimo di **n. 2 interventi**, eseguiti, terminati e collaudati.

Documentazione sub criterio A.1):

- **Relazione descrittiva di max n. 2 fogli** (max 4 facciate formato A4) contenente, almeno i seguenti elementi per ciascun intervento:
 - comune e indirizzo dell'opera;
 - indicazione del committente;
 - periodo di realizzazione (Inizio:MM/AAAA – Fine: MM/AAAA);
 - oggetto dell'intervento;
 - importo a base di contratto;
 - categorie ed importi delle opere;
 - qualora l'intervento sia stato eseguito in ATI/RTI, dovrà essere indicata la tipologia di lavori eseguiti, esplicitando la Categoria SOA e relativi importi, nonché la quota di lavoro svolta dal concorrente;
 - estremi e data del collaudo;
 - eventuali ulteriori elementi di interesse per la valutazione della Commissione rispetto alla specificità dell'intervento svolto;
- **Tavole Grafiche max n. 2 formato A2**, per la rappresentazione degli interventi eseguiti mediante disegni, foto, layout descrittivi dettagli tecnici ed ogni altro elemento grafico ritenuto utile per dimostrare le esperienze.

31.3 Offerta Tecnica Criterio B

31.3.1 Sub Criterio B.1 - Gestione delle lavorazioni e dei cantieri

Con il sub criterio **B.1)**, la Stazione Appaltante intende valutare la capacità del concorrente di gestire efficacemente l'esecuzione delle lavorazioni e dei cantieri, tenuto conto della dislocazione dei differenti sub interventi nel territorio provinciale, al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso un'attenta analisi delle interferenze. Sarà valutato il piano operativo delle attività e delle fasi attuative dell'intervento nel suo complesso, sulla base del quale il concorrente intende realizzare le lavorazioni, tenendo conto delle prescrizioni imposte dagli Enti/Amministrazioni competenti in sede di approvazione del progetto, nonché della necessità di rispettare il cronoprogramma annuale di avanzamento dei lavori per il raggiungimento dei target di spesa dettati dal finanziamento. Saranno valutate positivamente le offerte che tengano conto della logistica specifica dei cantieri, dell'individuazione delle aree di deposito e stoccaggio dei materiali, delle modalità di gestione delle interferenze, delle procedure per la gestione degli aspetti ambientali del cantiere e per la mitigazione dei relativi impatti sull'ambiente, tenuto conto dell'elevato valore ambientale dei luoghi e delle prescrizioni degli Enti.

Documentazione sub criterio B.1):

- **Relazione descrittiva di max n. 2 fogli (max 4 facciate formato A4);**

31.3.2 Sub Criterio B.2 - Organizzazione aziendale e operativa di commessa

Con il sub criterio **B.2)**, la Stazione Appaltante intende valutare l'organizzazione aziendale ed operativa messa in campo dal concorrente per la gestione dell'esecuzione dei lavori, con riferimento al personale coinvolto, alle procedure organizzative, alle modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante. Sarà oggetto di valutazione:

- la descrizione della struttura organizzativa dedicata che il concorrente s'impegna a mettere a disposizione per l'esecuzione della commessa indicando i profili delle figure coinvolte ed il loro ruolo nella commessa, l'articolazione del personale di cantiere con riferimento altresì ai vari operatori economici coinvolti, nel caso di partecipazione in forma riunita, nonché agli eventuali affidamenti in subappalto dichiarati;
- la descrizione delle procedure organizzative e tecniche per la costruzione dell'opera;
- la descrizione delle modalità di monitoraggio, comunicazione e condivisione dei dati relativi all'avanzamento dei lavori con il RUP, il DL, il CSE;

Documentazione sub criterio B.2):

- **Relazione descrittiva di max n. 2 fogli (max 4 facciate formato A4);**

31.4 Offerta Tecnica Criterio C

31.4.1 Sub Criterio C.1 – Criteri Ambientali Minimi

Con il sub criterio **C.1)**, la Stazione Appaltante intende valutare la proposta di miglioramento di uno o più dei criteri ambientali minimi previsti nella Relazione CAM del Progetto Esecutivo.

Documentazione sub criterio C.1):

- **Relazione descrittiva di max n. 1 foglio (max 2 facciate formato A4)**, contenente, con riferimento ad uno o più dei criteri ambientali minimi applicabili, previsti nella Relazione CAM del Progetto esecutivo, la descrizione del livello di miglioramento che il concorrente intende proporre. Saranno valutate le proposte per le quali risulti possibile definire un sistema di verifica dell'attuazione.

31.4.2 Sub Criterio C.2 – Certificazione parità di genere (D. Lgs. 198/2006)

Con il sub criterio C.2), la Stazione Appaltante intende valutare l'adozione da parte del concorrente, delle politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

Documentazione sub criterio C.2):

- **Copia della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022) di cui all'art. 46 bis del Codice della pari opportunità tra uomo e donna, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in corso di validità.**

In caso di partecipazione in raggruppamento, la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente; in caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

Al concorrente che presenterà copia della richiamata certificazione, in corso di validità, verrà attribuito il punteggio premiante; nel caso di mancata produzione del certificato, il punteggio attribuito sarà 0.

31.4.3 Sub Criterio C.3 – Certificazioni in materia di sicurezza dei lavoratori: OHSAS 18001

Con il sub criterio C.3), la Stazione Appaltante intende valutare l'adozione da parte del concorrente, di una politica della sicurezza, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e monitoraggio costante delle prestazioni conformi alla norma volontaria OHSAS 18001.

Documentazione sub criterio C.3):

- **Copia della certificazione OHSAS 18001, in corso di validità.**

In caso di partecipazione in raggruppamento, la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente; in caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

Al concorrente che presenterà copia della richiamata certificazione, in corso di validità, verrà attribuito il punteggio premiante; nel caso di mancata produzione del certificato, il punteggio attribuito sarà 0.

31.4.4 Sub Criterio C.4 – Certificazioni del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 o EMAS

Con il sub criterio C.4), la Stazione Appaltante intende valutare la capacità del concorrente di gestire gli aspetti ambientale legati alla propria attività, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009.

Documentazione sub criterio C.4):

- **Copia della certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS, in corso di validità.**

In caso di partecipazione in raggruppamento, la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente; in caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

Al concorrente che presenterà copia della richiamata certificazione, in corso di validità, verrà attribuito il punteggio premiante; nel caso di mancata produzione del certificato, il punteggio attribuito sarà 0.

31.4.5 Sub Criterio C.5 – Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001

Con il sub criterio C.5), la Stazione Appaltante intende valutare la capacità del concorrente di gestire la propria attività, in conformità ad un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.

Documentazione sub criterio C.5):

- **Copia della certificazione UNI EN ISO 9001, in corso di validità.**

In caso di partecipazione in raggruppamento, la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente; in caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

Al concorrente che presenterà copia della richiamata certificazione, in corso di validità, verrà attribuito il punteggio premiante; nel caso di mancata produzione del certificato, il punteggio attribuito sarà 0.

31.4.6 Sub Criterio C.6 – Ottimizzazione della proposta tecnica con eventuale proposta migliorativa prestazionale e funzionale degli elementi tecnici

Con il sub criterio C.6), la Stazione Appaltante intende valutare la proposta del concorrente di ottimizzazione o di miglioramento delle caratteristiche prestazionali degli interventi di progetto con particolare attenzione alle caratteristiche tecniche dei materiali, alle caratteristiche funzionali ed estetiche, alle tecniche proposte per l'esecuzione dei lavori per la stabilità ed il rinforzo degli interventi attivi e passivi, anche in funzione della riduzione dei costi di manutenzione nel tempo, sempre che in accordo con le prescrizioni dettate dagli Enti. Saranno valutate: l'approccio alle tematiche esecutive, la conoscenza delle tematiche puntuali, la valutazione degli aspetti tecnico-specialistici delle opere, con particolare riferimento alla capacità delle proposte di migliorare le caratteristiche prestazionali degli interventi di progetto e gli standard di sicurezza generali delle infrastrutture viarie interessate.

Documentazione sub criterio C.6):

- **Relazione tecnica di max n. 2 fogli (max 4 facciate formato A4);**
- **Tavola Grafica max n. 1 formato A2;**
- **Altra documentazione ritenuta necessaria al fine di illustrare la proposta (schede tecniche, istruzione operative, ecc) organizzata in max n. 2 fogli (max 4 facciate formato A4);**

31.4.7 Sub Criterio C.7 – Proposta migliorativa sulla manutenzione post collaudo e sul monitoraggio

Con il sub criterio C.7), la Stazione Appaltante intende valutare la proposta di miglioramento relativa agli interventi di monitoraggio ambientale post opera, nonché agli interventi di manutenzione degli interventi post collaudo per un periodo non inferiore a due anni.

Documentazione sub criterio C.7):

- **Relazione tecnica di max n. 2 foglio (max 4 facciate formato A4);**
- **Tavola Grafica max n. 1 formato A2;**
- **Altra documentazione ritenuta necessaria al fine di illustrare la proposta (schede tecniche, istruzione operative, ecc) organizzata in max n. 2 fogli (max 4 facciate formato A4).**

31.5 Indicazioni per la redazione dell'offerta tecnica

Con riferimento alle eventuali proposte migliorative, si precisa che dovranno essere indicate le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternativa a quanto previsto nel progetto esecutivo. Le migliorie di cui ai predetti criteri, senza modificare le scelte progettuali, potranno riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti etc. Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute influenti in fase di valutazione da parte della Commissione.

A pena di esclusione nella documentazione relative alle proposte migliorative, **non dovranno essere indicati né prezzi né tariffe/codici riferibili a prezziari di qualsiasi genere**, che potrebbero far risalire al prezzo delle lavorazioni stesse.

Si precisa inoltre che le opere migliorative, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni non previste in progetto e ritenute dall'offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell'opera sotto gli aspetti dell'utilizzo, della fruizione e della sicurezza. Possono essere proposte offerte migliorative aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento degli interventi progettati dal punto di vista: della funzionalità, della qualità dei materiali, delle caratteristiche tecniche, della facilità di manutenzione. Opere migliorative proposte non conformi a quanto riportato, e/o non funzionali al progetto, saranno ritenute influenti in fase di valutazione da parte della Commissione.

Tutte le proposte migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è opportuno che l'offerta tecnica faccia riferimento, specificatamente e separatamente, ai singoli elementi di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia.

Verrà data particolare rilevanza alla chiarezza ed alla esaustività della descrizione delle soluzioni tecniche e gestionali proposte, nonché alla capacità di sintesi e all'efficacia dell'esposizione.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- b) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- c) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili.

L'Offerta Tecnica a pena di esclusione non può:

- a) riportare il riferimento a prezzi o a tariffe riferibili a prezziari di qualsiasi genere, che potrebbero far risalire al prezzo delle lavorazioni stesse;
- b) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica comunque pregiudicarne la segretezza;
- c) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- d) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti precedenti, comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Le schede tecniche richieste sono in relazione ai materiali e alle categorie di lavorazione. Il concorrente è libero di aggiungere eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenuti opportuni o necessari per illustrare la propria offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

32 OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE

L'offerta economica-temporale telematica deve essere predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base form on line proposto dalla piattaforma. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica temporale telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

L'offerta economico temporale deve essere **sottoscritta**, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 29.

32.1 Offerta temporale

L'offerta temporale, in ribasso sul tempo utile per eseguire tutte le lavorazioni previste in progetto, è redatta mediante dichiarazione di **ribasso percentuale unico, non superiore al 10%**, sul tempo di esecuzione dei lavori, pari a **825** giorni naturali e consecutivi, previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il limite massimo di ribasso è del 10% eventuali ribassi percentuali superiori al valore massimo indicato saranno considerati pari al valore massimo.

32.2 Offerta economica

L'offerta economica è composta dai seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale unico**, rispetto all'importo dei lavori soggetto a ribasso, pari ad € 11.112.006,65;
- a) la stima dei "**Costi Aziendali della Sicurezza**" relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'Art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto (stimati in € 223.783,19);
- b) la stima dei "**Costi della Manodopera**", ai sensi dell'Art. 108 comma 9 del Codice (stimati in € 2.092.712,03);

NB) La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è CAUSA DI ESCLUSIONE e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Si precisa, come definito nel Disciplinare telematico, che il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per la formulazione dei valori offerti è tre (3). Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 3 (tre)

cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà in automatico all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Sono inammissibili le offerte economiche offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo a base d'asta sottoposto a ribasso.

33 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice, assumendo dalle relazioni presentate dalle imprese partecipanti alla gara informazioni utili al giudizio che verrà espresso dalla commissione appositamente nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dalla Stazione Appaltante a norma dell'art. 93 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base dei punteggi di cui alla seguente Tabella 7.

Tab. 7 - PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA E TECNICA	
Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica	80
Offerta economica temporale	20
TOTALE	MAX 100

33.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei punteggi attribuiti ai sub criteri descritti di cui al paragrafo 31.1 e seguenti, elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna indicata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi Discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna indicata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi Tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Tab. 8 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA						
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (max 80 punti)						
	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERIO		PUNTI max	PESO D	PESO T
A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OPERATORE ECONOMICO	A1	Esperienza maturata dal concorrente in lavori analoghi	5	5	
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	B1	Gestione delle lavorazioni e dei cantieri	30	25	
		B2	Organizzazione aziendale e operativa della commessa		5	
C	CRITERI PREMIALI	C1	Criteri Ambientali Minimi	45	5	
		C2	Certificazione parità di genere (D. Lgs. 198/2006)			2
		C3	Certificazioni in materia di sicurezza dei lavoratori: OHSAS 18001			1
		C4	Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 o EMAS			1
		C5	Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001			1
		C6	Proposta migliorativa prestazionale e funzionale degli elementi tecnici			25
		C7	Proposta migliorativa sulla manutenzione post collaudo e sul monitoraggio ambientale			10
PUNTEGGIO MAX =					80	

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a n. 40 punti per il punteggio complessivo dell'offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui, prima della prima riparametrazione di cui al successivo paragrafo 33.2, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

33.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Agli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella 8, è attribuito un coefficiente variabile da 0 (zero) ad 1 (uno) da parte di ciascun commissario, secondo la seguente griglia di valutazione (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, con due cifre decimali, in caso di giudizi intermedi).

ELEMENTI FORNITI PER LA VALUTAZIONE DEI SUB CRITERI DELL'OFFERTA TECNICA	Coeff.
Nessun elemento fornito	0,00
Non significativi	0,10
Eccessivamente scarsi	0,20
Carenti o frammentati	0,30
Incompleti o superficiali	0,40
Presenti ma insufficienti o inadeguati	0,50
Presenti in misura sufficiente	0,60
Presenti in misura più che sufficiente	0,70
Completi ed adeguati	0,80
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,90
Con caratteristiche di eccellenza	1,00

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi di natura discrezionale, da parte dei singoli commissari, la Commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub criterio, nel seguente modo:

- per ogni sub criterio, si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ed a trasformarle in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando su tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (*cd. prima riparametrazione*);
- tali coefficienti definitivi, moltiplicati per i pesi ponderali attribuiti ai relativi sub criteri, costituiscono i punteggi definitivi dei sub criteri di valutazione.

La somma dei punteggi definitivi dei sub criteri così calcolati determinerà il punteggio P_i parziale dell'offerta tecnica relativo ai soli sub criteri di natura discrezionale:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo relativo ai sub criteri discrezionali;

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo;

P_x = punteggio criterio X ;

$X = 1, 2, \dots, n$ (numero di criteri di valutazione).

Nella determinazione dei punti per ogni sub-criterio o criterio e per il punteggio totale parziale afferente all'offerta tecnica, si terrà conto esclusivamente delle prime tre cifre decimali dopo la virgola,

arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella 8, il relativo punteggio è assegnato direttamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o meno dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica si otterrà sommando al punteggio parziale P_i relativo ai criteri e sub criteri di natura discrezionale, i punteggi dei sub criteri di natura tabellare.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica del concorrente i -esimo risulterà pari a:

$$K_i = P_i + T_i$$

dove

K_i = punteggio complessivo del concorrente i -esimo;

P_i = punteggio del concorrente i -esimo relativo ai sub criteri discrezionali;

T_i = somma dei punteggi tabellari assegnati al concorrente i -esimo.

Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 80 punti e riproporzionando le altre offerte (**cd seconda riparametrazione**).

33.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica temporale

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del criterio di valutazione elencato nella sottostante tabella.

TABELLA ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE		
D	D1 - Ribasso percentuale unico offerto sull'importo di € 11.112.006,65,	Max 15 punti
	D2 - Ribasso percentuale unico, non superiore al 10% , sul tempo di esecuzione lavori di 825 giorni naturali e consecutivi	Max 5 punti
TOTALE		Max 20 punti

Sono inammissibili le offerte economiche offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo a base d'asta .

33.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta economica (sub-criterio D1)

Ai fini della determinazione del coefficiente C_{D1i} , relativo al sub-criterio D.1 dell'offerta economica, verrà utilizzata la seguente formula:

$$C_{D1i} = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

C_{D1i} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,2$.

Il punteggio da assegnare al concorrente i-esimo sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente C_{D1i} per il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica, arrotondandolo all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

33.5 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta temporale (sub-criterio D2)

Ai fini della determinazione del coefficiente C_{D2i} relativo al sub-criterio D.2 relativo all'offerta temporale, verrà utilizzata la seguente formula:

$$C_{D2i} = T_i / T_{medio}$$

dove:

C_{D2i} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

T_i = la riduzione percentuale del tempo offerta dal concorrente i-esimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad 1.

33.6 Metodo per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà a calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al *metodo aggregativo-compensatore* con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = (C_{Ai} \times P_A + C_{Bi} \times P_B + C_{Ci} \times P_C) + C_{D1i} \times P_{D1} + C_{D2i} \times P_{D2}$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{Ai} = coefficiente criterio A, del concorrente i;

C_{Bi} = coefficiente criterio B, del concorrente i;

C_{Ci} = *coefficiente criterio C, del concorrente i;*

C_{Di1} = *coefficiente sub criterio D1, del concorrente i;*

C_{Di2} = *coefficiente sub criterio D2, del concorrente i;*

P_A = *peso criterio A;*

P_B = *peso criterio di B;*

P_C = *peso criterio di C;*

P_{D1} = *peso sub criterio D1;*

P_{D2} = *peso sub criterio D2.*

34 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, SEGGIO E COMMISSIONE GIUDICATRICE, APERTURA OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La gara si svolgerà in seduta pubblica telematica, **il giorno 25/05/2026 alle ore 11:00**. Trattandosi di appalto di lavori di importo a base d'asta superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, ai sensi dell'Art. 6 del "*Disciplinare interno Servizio Unico Appalti della Provincia dell'Aquila*", approvato con Decreto del Presidente n. 8 del 06/02/2023, la procedura di affidamento sarà gestita dal Servizio Unico Appalti.

Essendo la procedura interamente telematica, la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale; pertanto la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dopo l'aggiudicazione mediante pubblicazione dei relativi verbali alla sezione Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione.

Secondo quanto previsto nel documento "*Criteri e modalità per la nomina e funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni aggiudicatrici*", approvato con Decreto del Presidente n. 61 del 20/06/2024, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte fissata nel TIMING DI GARA, sarà costituito un Seggio di Gara e verrà nominata la Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice.

Il Seggio di Gara costituito da personale interno alla Provincia, è composto dal Presidente, individuato dal Direttore Generale tra il personale interno al servizio SUA, e da uno o due componenti individuati tra il personale interno, in possesso di specifica competenza e adeguata professionalità, di cui uno anche con funzione di segretario verbalizzante. In capo ai componenti del Seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 16 del Codice; a tal fine i componenti rilasciano apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione o di conflitto di interesse, anche potenziale.

La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore Generale, sentito il Dirigente del Settore Viabilità, è costituita da personale interno della Provincia o esterno in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali e viene presieduta da un Dirigente dell'Ente; essa è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre compreso il Presidente, oltre che dal segretario verbalizzante e da eventuali componenti supplenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 e dell'art. 16 del Codice; a tal fine i commissari rilasciano apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione o di conflitto di interesse, anche potenziale. La Provincia pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sul profilo del committente al link:

https://aquilaprovincia.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=753&voceamt=217

Essendo la procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed avvalendosi la Provincia della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del Codice, il Seggio di Gara, prima dell'insediamento della Commissione di Gara, formula l'elenco degli operatori economici partecipanti procedendo altresì all'identificazione degli stessi e della forma di partecipazione (singola o plurisoggettiva/congiunta) scelta per la partecipazione alla gara, nonché alla verifica della regolare costituzione della garanzia provvisoria e dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005 quale condizione di ammissibilità dell'offerta (cfr. C.d.S. Ad Plen. Sentenza n. 6/2005) trasmettendo gli esiti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, ricevuto l'elenco degli operatori economici dal Seggio di Gara, procede alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica dei concorrenti, fornisce altresì ausilio al RUP, nella valutazione della congruità delle offerte.

Nel dettaglio la commissione, procede all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare; quindi, in una o più sedute riservate, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati ai paragrafi 33.1 e 33.2 del presente Disciplinare. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al richiamato paragrafo 33.2 e ne comunica i nominativi al RUP che procede ai sensi dell'art. 90 del Codice, mediante comunicazione all'interessato attraverso la piattaforma digitale. Non si procede alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione procede quindi alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 33.2.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica temporale e, tramite il Sistema, all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi 33.4 e 33.5.

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi dell'offerta economica temporale, la Commissione procede a calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al *metodo*

aggregativo-compensatore secondo quanto previsto al paragrafo e nella formulazione esplicita al 33.6 e a definire la graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 5.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio telematico.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, una o più offerte appaiano al RUP anormalmente basse, lo stesso valuta, con il supporto della Commissione Giudicatrice, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RPA, anche su segnalazione della Commissione, procede sempre ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. d) del Codice, nei casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in aumento rispetto all'importo a base di gara, o in quanto non rispettanti i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, per sussistenza degli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- mancato superamento della soglia di sbarramento (40 pt. all'offerta tecnica).

Una volta effettuato l'esame e la valutazione delle offerte tecnico economiche, la Commissione Giudicatrice informa il Seggio di Gara dell'avvenuta definizione della graduatoria provvisoria.

35 APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In seguito alla individuazione della graduatoria provvisoria da parte della Commissione Giudicatrice, il Seggio di Gara, procede all'esame della documentazione amministrativa dell'operatore economico cui corrisponde la migliore offerta. In particolare, il Seggio procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- b) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 22;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la Provincia si riserva di chiedere agli offerenti verificati di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Provincia procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

36 VERIFICA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP potrà avvalersi, se ritenuto necessario, della Commissione, per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verrà inoltre sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al paragrafo 7.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 71, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si applicano le disposizioni dell'art. 110 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Codice.

37 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui al precedente paragrafo, il Seggio di Gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.

In presenza di un'unica offerta non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara) (cfr. Tar Marche n.865/2017).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dalla Stazione Appaltante, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Provincia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante procede altresì, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, a richiedere, ai sensi dell'art. 99 del Codice, al concorrente cui è stato deciso di aggiudicare l'appalto i documenti necessari ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica di cui, rispettivamente, all'art. 94 e all'art. 95 del Codice e del possesso dei requisiti di partecipazione di all'art. 100 e all'art. 103 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta del RUP, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Responsabile Unico del Progetto procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di all'art. 90 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, la Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, la Stazione appaltante procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articolo 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di agli articolo e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula avrà luogo entro i termini stabiliti dal Codice. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del codice, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento dei contratti della Provincia dell'Aquila.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede la Provincia motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

38 SPESE CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI VARI

FSCRI_RI_2-277 - interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali CUP: F37H24000030001

Disciplinare gara – Appalto Lavori

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 10 del codice, l'imposta di bollo è quantificata, in base agli scaglioni stabiliti dalla tabella A) di cui all'Allegato I.4 al codice e il versamento dell'imposta dovrà avvenire con modalità telematica utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE") secondo le istruzioni della Risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 28/6/2023.

Inoltre, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.4, il calcolo dell'imposta deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di bollo dal D.P.R. n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.

Prima della sottoscrizione del contratto oppure, in caso di consegna del servizio in via d'urgenza, prima della consegna, l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione così come prevista dall'art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 14-12-2022) ed entrato in vigore il 29.12.2022.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

39 ACCESSO AGLI ATTI

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice, la Provincia, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, la Provincia, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori operatori economici presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La Provincia, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Provincia, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato ex multis dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), la Provincia non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a

tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.

Resta in capo alla Provincia l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della Provincia in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

40 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE VALUTARE SE INSERIRE

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

41 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'Art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare tramite la funzionalità della piattaforma Net4market secondo le modalità meglio definite nel Disciplinare Telematico.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare e potranno essere comunicati:

1. al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
2. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
3. ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e/o della Commissione giudicatrice;
4. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'Art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di all'Art. 35, commi 2, 3, e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato Art.35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara".

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Monte Cagno n. 3.

Incaricato del trattamento è il RUP Ing. Angela Ghizzoni, e-mail: angela.ghizzoni@provincia.laquila.it, unitamente al personale dello stesso servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse e al personale del Servizio Unico Appalti/SUA.

Ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento UE 2016/679 il Titolare del trattamento dei dati ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Provincia dell'Aquila il Dott. Santo Fabiano (email: info@formanagement.it; pec: formanagement@pec.it).

42 DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi di quanto disposto dall'Art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto regolamento sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo degli appaltatori.

Ai sensi dell'Art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di L'Aquila, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso il presente Disciplinare è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Bando.

Il Dirigente del Settore

Ing. Nicolino D'AMICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.